

## Firenze 1843-1845. Carte forestiere e burocrazia

Franco Pratesi

### 1. Introduzione

Anni fa scandagliai diversi fondi dell'Archivio di Stato di Firenze alla ricerca di documenti sulle carte da gioco in Toscana, e specialmente in Firenze. Per il periodo granducale e postunitario ho poi raccolto in due libri i principali risultati.<sup>1</sup> Recentemente ho individuato altri fondi con documenti utili. In questo studio il materiale in esame è il N. 89 del fondo *Capriotti di Finanza*. In particolare ho studiato due fascicoli, riguardanti il controllo sulle carte forestiere negli anni 1843-1845.

L'interesse di questi documenti è che trattano questioni di difficile soluzione su interpretazioni alternative della legge relativa, risalente al 1816. Nel contrastare il contrabbando delle carte da gioco la legge non differiva molto da quelle che tendevano a perseguire il contrabbando del sale e del tabacco. Per prima cosa, la legge prescriveva una pena di 25 lire per ogni mazzo di carte forestiere scoperto nel bagaglio di un viaggiatore all'interno del granducato. Ciò provocava considerevoli proteste da parte di forestieri in transito che possedevano un proprio mazzo di carte e lo usavano per passatempo. Quindi stava emergendo da parte dei doganieri l'esigenza di distinguere i casi per numero di mazzi e soprattutto fra carte nuove e usate, in modo da poter adeguare la pena per i casi di entità ridotta.

Il problema al solito è che le soluzioni ragionevoli ai problemi di interpretazione della legge richiedono l'approvazione di più organi superiori, all'epoca fino ad arrivare al parere e alla pronuncia del granduca in persona. Quindi si assiste a uno scambio di corrispondenza fra diversi uffici, fra i quali non risulta facile per noi neanche capire i rapporti gerarchici, in gran parte annebbiati nella testimonianza scritta dalle formule di ossequio che abbondano, in ogni direzione.

Ho ritenuto utile di trascrivere la documentazione conservata al riguardo nel primo fascicolo, proprio per restituire una panoramica dell'ambiente dal punto di vista interno.

Ma la faccenda non si esaurisce qui, perché esiste un secondo fascicolo che completa l'osservazione dell'ambiente. Anche in questo caso si ha uno scambio di corrispondenza fra i vari direttori degli uffici interessati al medesimo problema del controllo sulle carte da gioco forestiere. Tuttavia, in questo caso l'approccio è praticamente l'opposto. Nel primo caso gli uffici centrali fiorentini dovevano esaminare una proposta da parte di un ufficio livornese di alleggerimento delle pene. In questo secondo caso, la proposta, ancora messa in pratica a Livorno, tendeva invece ad aggravare le pene stesse.

C'era infatti una differenza sostanziale fra le pene sulle carte da gioco e quelle sul sale e sul tabacco. Negli altri casi, il contravventore che non aveva la necessaria quantità di denaro per depositarlo come cauzione (o che pur avendo il denaro non intendeva depositarlo) veniva arrestato e portato in giudizio. Questa procedura non era prevista per le carte da gioco, e in questo caso il trasgressore poteva non pagare ed essere solo privato delle carte da gioco, con scapito dell'erario. Allora, in maniera giudicata però arbitraria da altri uffici, il direttore dell'ufficio livornese aveva dato istruzioni alle guardie doganali e agli altri impiegati coinvolti di regolarsi per le carte come per il sale e il tabacco.

Si assiste così alla richiesta di parere a più uffici con la tipica risposta che la proposta poteva anche essere accettata se, e soltanto se, convalidata da un'apposita modifica alla legge da approvarsi dal granduca. Per questo secondo caso non trascrivo tutta la corrispondenza conservata, anche perché quella del primo caso è già sufficiente per rendere l'idea del sistema formale della ricerca di una convergenza dei pareri; mi limito cioè alla selezione di alcune lettere.

---

<sup>1</sup> *Giocchi di carte nella repubblica fiorentina*. Ariccia 2016; *Playing-Card Production in Florence*. Tricase 2018.

## 2. Proposta di pene minori

L'argomento è già stato indicato nell'Introduzione. Trascrivo di seguito direttamente la corrispondenza conservata, inserendo alla fine qualche nota di commento.

Il Comm.e Amministratore G.le delle RR. Rendite  
Dica il suo parere Li 23.<sup>1</sup> Sett. 1843. Pelli Fabbroni<sup>2</sup>

A Sua Eccellenza Il Sig.re Cav.e Gran Croce  
Francesco Cempini  
Consigliere Intimo Attuale di Stato, Finanze, e Guerra  
Direttore delle RR. Finanze e della R. Depositeria G.le  
Eccellenza

La Legge organica per l'Azienda delle Carte da Giuoco emanata li 25. Agosto 1816. sottopone alla multa di Lire Venticinque per ogni giuoco qualunque Trasgressore a quanto è dalla Legge medesima prescritto in rapporto al divieto d'introdurre Carte Forestiere in Toscana anche per semplice transito.

L'esperienza ha giustificato che mentre è importante per la prosperità dell'Azienda medesima che sieno tenute in rigorosa osservanza le disposizioni della Legge suddivisata tutte le volte che si tratta di trasgressione vera, e propria che sia diretta a far frode, e pregiudizio alla R. Finanza, vi sono non pertanto dei casi nei quali l'applicazione soverchiamente rigorosa della Legge stessa potrebbe prendere l'aspetto di vessazione, di fronte in specie a Forastieri che non ritengano che uno ò due mazzi di Carte da Giuoco, e quelle introducano per servirsene per loro passatempo, e divertimento, e per ingannare come suol dirsi la noia del viaggio. Lorchè più specialmente si verifica quando Persone di qualche distinzione aliene dal sospetto di volersi dedicare al meschino traffico di dette Carte da Giuoco, ne ritengono uno o due mazzi già usate senza essere stati nell'introdursi in Toscana avvertiti<sup>3</sup> non potersi di quelle far uso veruno. Quindi per ovviare ad ogni idea di vessazione in proposito, e per moderare la pena della multa ove non può cader dubbio di dolosa intenzione nel Trasgressore, mi sarei permesso compilare la qui ingiunta minuta di relative Istruzioni, quale sottopongo alla superior saviezza dell'e.V. affinché qualora lo creda conveniente si degni invocarne la eminente Sovrana approvazione, o sivvero si compiaccia abbassarmi sù tale rapporto quegli ordini che più possono comparirle opportuni all'uopo.<sup>4</sup>

E con profondo ossequio passo a confermarmi  
Dell'Eccellenza Vostra  
Dev.mo Obb.mo Ser.re Tommasi<sup>5</sup>  
Dall'Ufizio Generale del Registro, e Aziende Riunite  
Li 22. Settembre 1843.

Sig. Cav. Commend. Amm.re  
G.le delle RR. Rendite  
Ill. Sig. Sig. Pro. Cl.mo

Ho percorso l'annesso progetto di istruzione concernente l'esecuzione della Legge del 25. Agosto 1816. sulle carte da giuoco forestiere, pervenutemi con la pregiata di V.S. Ill.ma dello scorso giorno.

Non può a mio avviso che esser gradita dagli onesti Passeggeri l'interpellazione per parte degli Impiegati dell'Uffizio della Sanità e della Dogana se ritengono o no Carte da giuoco estere, e di essere dai medesimi avvisati che di esse è proibito in Toscana, l'uso la detenzione ed il libero trasporto.

Riscontro ben inteso che si conservi il beneficio del transito con le cautele stabilite dagli Ordini per coloro che vogliano profittarne e che la denuncia per i renuenti li sottoponga soltanto all'abbandono che crederei potesse convertirsi nella retrocessione.

Sembrami pure savio consiglio di promettere un trattamento diverso ai passeggeri che interpellati non denunciano alle Dogane le Carte da giuoco, e che dalle Guardie siano trovate ritenere in numero di uno o due mazzi usati (verisimilmente per divagar la noja del viaggio) da coloro che ne avessero maggior copia e molto più se fossero nuove.

Rimesso alle di lei superiori Determinazioni ho l'onore di rassegnarmi col maggiore ossequio  
Di V.S.Ill.ma  
Dev.mo obb.mo Ser.  
Gius. Casanuova Dir.e.  
Livorno, Dalla Direzione delle Dog.e  
Li 25 Settembre 1843

Istruzioni  
concernenti la esecuzione della Legge de' 25 Agosto 1816 sulle Carte da Giuoco.

Art. 1°. I Ministri di Sanità all'Ufizio della Bocca per il Porto di Livorno, e gli Agenti e Ministri Doganali ad ogni Frontiera dello Stato, all'arrivo di qualunque Bastimento, e rispettivamente di qualunque

Vettura, Carrozza, e Carriaggio che serva al trasporto di Passeggeri o Merci, interpellaranno i Padroni o Capitani dei Bastimenti, ed ove si tratta di Vetture i Condottieri o Proprietarj di quelle, se abbiano o nò tanto essi che i sopracarichi, Gente di equipaggio, o Passeggeri Carte da Giuoco Forestiere, prevenendoli esserne vietata l'introduzione in Toscana anche per semplice transito. Sulla risposta affermativa l'inviteranno o ad eseguire l'esatta dichiarazione di ché nell'Art. VIII della rammentata Legge del 25 Agosto 1816, qualora loro piaccia transitare per il Territorio Toscano dette Carte da Giuoco, o a consegnare e rilasciare le Carte da Giuoco medesime che come sopra si ritrovassero presso di loro.

2°. Venendo prescelto di fare la dichiarazione sovraccennata, in seguito di quella saranno i Giuochi o Mazzi di Carte diretti colle cautele e sistemi dalla Legge indicati, a quella Dogana di Frontiera per cui dovranno sortire dal Territorio dello Stato.<sup>6</sup>

3°. Qualora poi vengano consegnate e rilasciate le Carte da Giuoco Forestiere, previo involto delle medesime e dopo che detto involto sarà stato ben sigillato e munito del Bollo dell'Ufizio, verranno le Carte predette rimesse, se in Livorno all'Ufizio del Bollo Straordinario ivi esistente, se altrove all'Ufizio del Registro viciniore, accompagnandole in ogni caso con relativo Rapporto che ne faccia conoscere la provenienza, e quanto altro interessa la consegna e rilascio di quelle. Gli Ufizj predetti cui fossero stati rimessi gl'Involti suddivisati insieme con i relativi Rapporti, dovranno inviare gli uni, e gli altri alla Direzione Generale del Registro e Aziende Riunite in Firenze per mezzo delle rispettive Direzioni del Registro Compartmentali dalle quali gli Ufizj stessi immediatamente dipendono.

4° Verificandosi che ad onta delle diligenze da praticarsi come sopra all'Ufizio della Bocca del Porto di Livorno, e agli Ufizj Doganali delle Frontiere fossero reperiti dalle RR. Guardie di Finanza o dagli Agenti e Ministri Doganali alle Porte delle Città o altrove nell'interno dello Stato dei Mazzi o Giuochi di Carte Forestiere, sempre ché si tratti di non più che uno o due Mazzi o Giuochi di dette Carte, e specialmente se sieno usate, di modo ché sia luogo a credere che vengano asportate dai Vettori o Passeggeri unicamente per far uso di esse durante il viaggio anziché nella idea di formarne oggetto di contrabbando e di traffico, in tal caso previo l'arresto e confisca di dette Carte che con analogo rapporto saranno rimesse al Capo dell'Ufizio Doganale viciniore, e da questo alla Direzione Generale del Registro e Aziende Riunite, spetterà al Direttore Generale dell'Amministrazione del Registro e Aziende Riunite di proporre, secondo la indole e natura delle circostanze che hanno accompagnato le Trasgressioni, sulle multe incorse per le Trasgressioni medesime a Sua Eccellenza il Sig. Consigliere Direttore della I. e R. Segreteria di Finanze, o la plenaria condonazione delle multe stesse, o quegli stralci che secondo le opportunità dei casi compariranno convenienti, ritenuto sempre che vengano per i casi predetti discretissimamente quietati<sup>7</sup> gli Agenti o Ministri Doganali, e ritenuto altresì che ad assicurare il pagamento di quanto può essere per tali titoli dovuto dai Trasgressori anzidetti debbano essi depositare presso l'Ufizio Doganale, cui sono addetti gli Agenti e Ministri, o le RR. Guardie di Finanza che hanno fatto il reperimento di cui si tratta, Lire Dieci se un solo Mazzo o Giuoco, e Lire Venti se due saranno i Giuochi o Mazzi di Carte Forestiere che saranno state reperite.<sup>8</sup> Secondo poi ciò che sarà stato da S.E. il Sig. Consigliere e Direttore della I. e R. Segreteria di Finanze approvato in rapporto alle proposte condonazioni, o sugli stralci anzidetti, rimarranno quietate ed aggiustate le relative pendenze tanto prima che dette trasgressioni sieno state portate alla cognizione dei Tribunali competenti, quanto dopo essere stato introdotto relativo Giudizio nei medesimi; e dai detti Tribunali, intervenuta che sia l'approvazione della prelodata Eccellenza Sua, ed adempite per parte del querelato le condizioni con quella prescritte non sarà ulteriormente proceduto in Causa, facendosi quindi luogo a restituire le Dieci, o Venti Lire come sopra depositate, detratto ciò che occorresse per soddisfare alle condizioni sulle quali la Risoluzione Superiore predetta è basata; e fermo stante il disposto dalle Leggi veglianti circa al reparto di quanto colla Risoluzione stessa venisse ordinato percipersi per titolo di Multa.

5° Quando poi li Giuochi o Mazzi di Carte Forestiere reperiti alle Porte delle Città o altrove nell'interno dello Stato sieno per la quantità e qualità loro tali da far credere che volesse farsi traffico di quelli nello Stato medesimo in frode della vegliante Legge, e generalmente tutte le volte che sieno reperiti detti Giuochi o Mazzi di Carte Forestiere nell'interno dello Stato in quantità maggiore di due Mazzi o Giuochi, specialmente se si tratta di Giuochi che non appariscano evidentemente usati, in tal caso sarà cura delle RR. Guardie di Finanza, e degli Agenti e Ministri Doganali di procedere in proposito con tutto il rigore contro i Trasgressori, nei modi consueti, e dalle Leggi veglianti prescritti.

Sig. Cav. Commend.

Giov. Baldasseroni

Amministrat. Gen.le delle RR. Rendite

Ill.mo Sig. Sig. Pro. Col.mo

Merita invero plauso il fine da cui fu mossa la Direz. Gen.le del Registro nell'aver formato il Progetto d'Istruzioni da V.S.Ill.ma accompagnatomi con la Riv. sua Lettera de' 26. And. e che unito alle altre Carte ho l'onore di ritornarLe.

La lettura di quel Progetto mi avrebbe richiamato a farvi le seguenti osservazioni.

All'Art. 1. L'incarico che vuol darsi ai Ministri del solo Uffizio Sanitario di Livorno; non potrebbe esser forse esteso con vantaggio a quelli degli altri Uffizi del Littorale?

Crederei poi che non potesse negarsi ai Possessori delle Carte da giuoco di rilasciarle al bordo del Bastimento, o di respingerle nello Stato alieno.<sup>9</sup>

Art. 2. Ove le Carte da giuoco volessero destinarsi in Transito, i Ministri della Dogana di Frontiera per la quale s'introdurrebbero non devono accompagnarle con Manifesto all'altra simile da cui si ama estrarle, ma bensì ad una Dogana Pr.le, nella quale può unicamente crearsi la Spedizione di Passo.

Art. 3. Sembra quanto semplice, altrettanto regolare che le Carte consegnate agli Impiegati Dog.li della Frontiera fossero dai medesimi rimesse alle rispettive Direzioni da cui dipendono e da queste a quella Gen.e del Registro.

Art. 4 e 5. I Ministri di Dogana assistono alle Visite, ma non visitano, né querelano. Quindi il nome di Ministri dog.li dovrebbe eliminarsi dai contro Articoli.

Art. 4. Dubiterei che la Deliberazione di S.E. il Consig. Direttore delle RR. Finanze fosse valida a trattenere la procedura una volta presentata la querela, a meno che non venisse pubblicata un'analogha Sov. Disposizione, o con Special Motup., come fu praticato nell'anno 1768. quando vennero creati gli Amministratori Gen.li delle RR Rendite, o a similitudine di quello ordinò la R. Consulta con la Circolare del dì 8 Aprile 1839.

V.S.Ill.ma darà a tali osservazioni quel peso di cui nella sua saviezza le reputerà meritevoli.

Ho l'onore di dichiararmi col più distinto ossequio

Di V.S. Ill.ma

Dev. Obb. Ser.

G.O. Forni

Dalla Direz. Dog.le di Firenze

Li 28 Settembre 1843

S.E. Il Sig. Cav. G. Croce

Consigliere di Stato & &

Direttore dell'I. e R. Dipt. di Finanze

Eccellenza

Ho l'onore di ritornare a V.E. il Progetto d'Instruzioni concernenti l'esecuzione della Legge sulle Carte da Giuoco, in data del 25. Agosto 1816, stato redatto dal Sig. Cav. Direttore Gen.le dell'Amm.e del Registro, e sul quale mi è stato ingiunto di emettere il qualunque siasi mio sentimento.

La Legge precitata sottoponendo a divieto l'introduzione delle Carte Forestiere in Toscana, anche per semplice transito, ha comminata la Multa di L. 25 per ogni Giuoco al Trasgressore.

Questa Disposizione precisa, e tassativa esclude nella sua applicazione ogni epicheia<sup>10</sup>, subito che anche l'introduzione di un solo Mazzo è, per espressa volontà della Legge, sottoposta alla Multa. Io non nego che la prescrizione sia assai severa, come lo sono d'altronde tutte le Leggi che tutelano le Privative Regali,<sup>11</sup> ma ne faccio solo il rilievo per dedurne che nello stato e termini risultanti dalla Legge del 1816., regolare, non vessatorio, è stato l'arresto anche di un solo Mazzo di Carte, talvolta operato dalli Agenti nelle Dogane.

Il Progetto d'Instruzioni compilate dal Sig. Cav. Tommasi modifica essenzialmente quel rigore, né io saprei farvi alcuno obietto, in quanto che di tratta di cosa estranea a questa Amm.e, ma che interessa unicamente quella che è dal Direttore prelodato meritamente presieduta.

Nulla di meno per i rapporti che nella loro pratica esecuzione le Instruzioni stesse potevano avere con il Servizio delle Dogane, mi sono fatto carico di farle esaminare ai Sigg. Direttori delle Dogane di Firenze, e di Livorno.

Quest'ultimo le ha intieramente concordate, mentre il Cav. Forni, concordandole pure in massima, ha nella Lettera qui annessa in Copia suggerite alcune poche avvertenze interessanti i modi e le forme del Progetto immaginato. Le quali avvertenze sembrandomi fatto tutti i rapporti savie ed opportune, sarei del reverente parere che le poche addizioni che ne risultano fossero insinuate nel Progetto in discorso, che io pure reputerèi bisognoso della Sovrana Rettifica, affinché nella Sua pratica applicazione non incontri difficoltà presso i Tribunali.

Ho l'onore di ripetermi con ossequiosa considerazione

Di V.E.

Umilss. Dev.mo Ser.e

G. Baldasseroni

Dal Dipartimento Gen.le delle RR. Rendite

Li 2. Ottobre 1843

### 3. Proposta di pene maggiori

Il fascicolo in esame contiene una dozzina di lettere, spesso copie, sotto il titolo comune di *Trasgressioni alla Legge sulle Carte da Giuoco. 7 D.bre 1844 - 29 Maggio 1845*. Si tratta di una selezione in cui si può seguire, salvo eccezioni, l'ordine cronologico, ma dove non troviamo sul caso in questione né i documenti iniziali né quelli finali. Mi permetto quindi di operare un'ulteriore selezione

delle lettere copiandone qui alcune, in numero sufficiente a rendere chiaro lo scambio di corrispondenza fra i vari uffici interessati. Il funzionamento dell'amministrazione presenta un inatteso contrasto fra scambi velocissimi di corrispondenza ufficiale, proprio da un giorno all'altro, accanto a ritardi di mesi.

Sig. Cav. R. Procur. Generale  
Firenze

Ill.mo Sig. Sig. Po. Col.mo

La Legge del 25 Agosto 1816 sulle Carte da Giuoco non ordina contro i Trasgressori incogniti il deposito, e in difetto di questo il loro arresto, siccome vien prescritto a riguardo dei trasgressori di Sale e Tabacco. Ora sono informato che il Sig. Direttore Generale del Registro fin sotto di 8 Agosto 1843 ha circolato una lettera istruttoria nella quale si contiene il seguente paragrafo.

“Che ognora quando riuscisse impossibile ottenere dai Trasgressori precitati (di Carte da Giuoco) il deposito surriferito, sia per l'allegata mancanza di mezzi, sia perché non volessero prestarsi ad eseguirlo, per tal caso verrà ingiunto alla R. Guardia di Finanza di tradurre detti Trasgressori avanti l'Autorità competente locale, cui spetterà emettere i convenienti ordini e provvedimenti da adottarsi onde garantire per quanto sia possibile l'interesse della R. Finanza, e di chi di ragione rapporto alle incorse multe.”

Quest'ordine aggrava la condizione dei Trasgressori oltre il prescritto della Legge, e compromette la responsabilità delle Guardie di Finanza, le quali eseguendolo sarebbero esposte, o a dovere rispondere di abuso di potere, o a compromettere la dignità della Legge, e dell'Autorità adducendo a propria esonerazione il comando del Superiore.

È quindi del massimo interesse che sia riparato a quest'inconveniente e a questo pericolo.

E a tale effetto ho creduto mio dovere d'impegnare la di Lei Autorità affinché o l'ordine venga revocato, ovvero sia convertito in Legge.

E col più distinto rispetto ho l'onore di ripetermi

Di V.S.Ill.ma

Dev.mo Obb.mo Ser.

Firma

Livorno dall'Uff.o del R. Procur.e

Li 7. 10bre 1844

Altezza I. e Reale

Come la I. e R. A.V. potrà degnarsi di rilevare dall'acclusa ufficiale Comunicazione del Cav. R. Procuratore Generale, il Cav. Direttore Generale del Registro ha circolata ai suoi Dipendenti una Lettera istruttoria, che, nella veduta di garantire la R. Finanza, e dipendentemente dalle trasgressioni alle Leggi sulle Carte da giuoco porterebbe a carico dei Trasgressori non già incogniti, come forse non esattamente si è espresso il R. Procuratore di Livorno, ma bensì di incognita solvetezza, quelle rigorose e gravi cautele che l'Art. 46 della Legge del dì 2 7bre 1819 sulle trasgressioni in materia di sale prescrive, e che non sono comandate dalla Legge del 25. Agosto 1816, sulle Carte da Giuoco.

Con ciò avendo lo stesso Sig. Cav. Direttore Generale del Registro certamente trascesi i limiti della sua missione, onde evitare gli inconvenienti possibili temuti dallo stesso R. Procuratore di Livorno, implorremmo che il prelodato pubblico Funzionario fosse invitato a ritirare la Istruttoria, di cui è parola.

Con venerazione profonda abbiamo la gloria di essere

Dell'A.V. I. e R.le

Umilissimi Servi e Sudditi

Giovanni Battista Burchi

Vincenzo Giacomini

Cosimo Buonarruoti

Primo Magini

Dalla R. Consulta

Li 23. Dicembre 1844

Con questo parere dei membri della Regia Consulta sembrerebbe che l'iter burocratico fosse arrivato al termine. Invece la pratica si riavvia nell'anno successivo, perché evidentemente non era stata trovata la giusta soluzione al problema.

Rapporto del Capo Brigata delle RR. Guardie di Finanza

Pell'Ill.mo

Sig. Cav. Direttore della R. Dogana di Livorno

Ill.mo Signore

La legge sulle Carte da giuoco non autorizzando all'arresto del Trasgressore forestiero, e molto meno alla esazione del deposito per l'importare della penale incorsa, come è stato altra volta rilevato, ne consegue, che non potendosi perseguire i detti Trasgressori forestieri che non hanno voluto lasciare il precitato deposito, rimangono infruttuose le Procedure, e a Carico della Cassa Fiscale le relative Spese, talché il sottoscritto proporrebbe di risparmiarsi in questo Caso le dette Procedure, e di Consegnarsi le Carte arrestate all'Ufficio del Registro, specialmente poi quando si trattasse di Trasgressione di uno, o due Mazzi di esse, e quando non piacesse di provvedere al suindicato vuoto della detta Legge.

Che quanto

Livorno, li 27. Maggio 1845

Betti

Sig. Cav. Comm.

Amminist. Generale

delle RR. Rendite

Firenze

Ill.mo Signore

Su nel 10 Dicembre dello scorso Anno che dovei, al seguito di un primo Rapporto del Capo di Brigata Sig. Botti, far presente a V.S.Ill.ma il bisogno di supplire alla Lacuna della Legge de' 25 Agosto 1816 su le Carte forestiere non prescrivente l'Arresto del Detentore delle medesime, quando che sia sfornito de' mezzi atti a corrispondere, o garantire la incorsa Multa, o ben anche ne ricusi il pagamento, se pur volevasi assicurato l'adempimento delle prescrizioni della Direzione Generale del Registro articolato nella Riv.ta di V.S.Ill.ma de' 9 Agosto 1843.

Ora con un 2.do apposito Rapporto qui unito lo stesso preindicato Capo di Brigata torna a rimostrare che o conviene riempire il vuoto delle Legge, o astenersi dall'intentare inutili Procedure, i di cui risultati non posano che a carico della Cassa Fiscale, limitandosi alla consegna delle Carte arrestate, all'Ufficio del Registro.

Ed in attesa delle Superiori Determinazioni, passo all'onore di ripetermi col più distinto ossequio

Di V.S.Ill.ma

Dev.mo obbl.mo Servitore

Giuseppe Casanuova

Livorno Dalla Direz. Dog.le

Li 27. Maggio 1845.

Sig. Cav. Direttore

dell'Amm.ne del Registro e Aziende Riunite

Firenze

Ill.mo Sig. Sig. Pro. Col.mo

Tendono le inserte Carte, rimessemi dalla Direzione Doganale di Livorno, a far rilevare il bisogno che sia supplito alla Lacuna che riscontrasi nella Legge de' 25. Agosto 1816, sulle Carte da giuoco forestiere, in quanto che essa non prescrive l'arresto del loro Detentore nel caso che egli sia sfornito di mezzi atti a garantire la soddisfazione delle penali che fossero da esso dovute,

Le accompagno alle riverite mani di V.S. Ill.ma poiché è nelle competenze del Dipartimento, cui ella ben meritamente presiede, la cognizione dell'Affare relativo, solo permettendomi di pregarla a compiacersi di favorirmi quel riscontro che possa comparirle opportuno<sup>12</sup> per mia norma, nelle Istruzioni da darsi alla Forza Finanziaria per le contingenze delle quali, nelle Carte stesse è parola.

Ho l'onore di risegnarmi con la più distinta stima ed ossequio.

Di V.S.Ill.ma

G. Baldasseroni

Dal Dipartimento Generale delle RR. Rendite. Li 28 Mag. 1845

Sua Eccellenza Il Sig.e Gran-Croce

Francesco Cempini

Consigliere di Stato, Finanze, e Guerra

Direttore dell'I. e R. Segreteria

di Finanze, e della R. Depositeria G.le

Eccellenza

Con mia rispettosa partecipazione del 12. Dicembre 1844. io mi permessi far presente all'Eccellenza Vostra la necessità di provocare una Sovrana Risoluzione circa all'arresto dei trasgressori alla vigente Legge sulle Carte da Giuoco, che dal Cancelliere del Tribunale di Livorno, e da quel R. Procuratore si riteneva per arbitrario, quando i trasgressori medesimo non avessero voluto, o potuto fare il Deposito delle relative Multe della precitata Legge comminate.

E poiché il Commendatore Amministratore Generale delle RR. Rendite mi accompagna le annesse Carte con le quali per parte della R. guardia di Finanza, e del Direttore della R. Dogana di Livorno si torna a far premura per gl'opportuni provvedimenti in proposito, non posso dispensarmi dal pregare premurosamente l'Eccellenza Vostra a volersi degnare di sollecitare per quanto può da Lei dipendere quella Sovrana Risoluzione che sarà reputata la più atta a reprimere le trasgressioni della specie, ed a tutelare l'interesse della R. Finanza.

Frattanto comparirebbe alla tenuità mia utile, e congruo che fosse invitato il rammentato Commendatore Amministratore Generale delle RR. Rendite ad abbassare i convenienti ordini alla R. Guardia di Finanza perché si astenga dal procedere a qualsiasi arresto, o atto coercitivo contro i detentori di Carte da Giuoco d'estera Fabbricazione, fino a tanto che non sia emanata la rammentata Sovrana Risoluzione, limitandosi soltanto ai relativi Rapporti, anche quando non riesca persuadere i Trasgressori al deposito delle Multe nelle quali siano incorsi, giacché nell'aspettativa di quegli Ordini che potesse in proposito piacere all'I. e R. Governo di emanare su tale rapporto mi sono fatto lecito d'invitare il prelodato. Sig. Commendatore Amministratore Generale ad insinuare alla R. Guardia di Finanza di volersi astenere dall'eseguire gli arresti suddivisati a scanzo di qualsiasi relativo inconveniente.

E con la più alta Considerazione e rispetto, ho l'onore di confermarvi

Di Vostra Eccellenza

Dev.mo Obb.mo Ser.re

Tommasi

Dall'Uffizio Generale del Registro, e Aziende Riunite

Li 29. Maggio 1845

Dopo due anni di scambi di corrispondenza fra gli uffici interessati, non sono ancora giunte le necessarie disposizioni. Manca per ora una modifica ufficiale alla legge, e manca persino l'invito da parte degli uffici superiori a non dare seguito alle Istruzioni ai dipendenti della dogana di Livorno.

#### 4. Conclusione

Sul controllo delle carte forestiere all'interno del granducato di Toscana, si sono incontrati due problemi burocratici da risolvere, che appaiono non solo diversi ma con deviazione dalla norma di segno opposto: in un caso si alleggeriscono le pene, nell'alto si aggravano. Entrambi i casi incontrano una lungaggine burocratica simile, anche se nella corrispondenza fra gli uffici sono usate al massimo grado le forme di cortesia e di rispetto, se non addirittura di venerazione. Prima o poi una soluzione sarà stata trovata, ma appare evidente che la burocrazia toscana non aveva raggiunto in quegli anni un livello di funzionamento agile, nonostante le riforme leopoldine prima e quelle introdotte dai francesi dopo.

Firenze, 02.01.2024

#### Note alle trascrizioni

- <sup>1</sup> Il punto dopo i numeri era solitamente inserito all'epoca e lo rispetto nella trascrizione.
- <sup>2</sup> Questa è una nota aggiunta, di getto, sul margine superiore della lettera, senza una cura particolare dell'ortografia. L'ufficio è forse la Segreteria di Finanza, ma appare evidente il livello gerarchico superiore.
- <sup>3</sup> In vari commenti e proposte successive si chiederà appunto che i viaggiatori siano sempre avvertiti su questa legge, direttamente al primo ingresso nel granducato.
- <sup>4</sup> Il proponente non intende commettere un abuso: o la sua proposta viene approvata dall'alto e resa valida legalmente, oppure gli siano date istruzioni al riguardo. Nel secondo caso, è sottinteso che sarebbe poco conveniente una risposta di rispettare alla lettera la vecchia legge.
- <sup>5</sup> Ho spostato qui questo rigo. Tuttavia, in tutte queste lettere ufficiali, la formula finale con la firma è inserita nel margine inferiore destro della pagina, staccata dal resto.
- <sup>6</sup> Un solo mazzo di carte, riportato a oggi, farebbe pensare a una testata nucleare.
- <sup>7</sup> Gli agenti rischiano di sbagliare, comunque si comportino, se non sono rassicurati dall'alto.
- <sup>8</sup> Si introduce una nuova e più utile progressione. Resta comunque elevato il salto da 20 lire per due mazzi a 75 per tre, ma anche in altri casi il possesso di tre mazzi è già considerato indizio di frode.
- <sup>9</sup> Questo suggerimento appare logico, ma si incontra solo qui.
- <sup>10</sup> Fuori dall'ufficio, epicheia si chiamerebbe dispensa.
- <sup>11</sup> Questo appare l'argomento più solido. La severità è direttamente giustificabile: lunga vita, e dispendiosa, al granduca.
- <sup>12</sup> La sequenza dei sei verbi nella frase è da primato per le formule di cortesia.